

REGOLAMENTO (CEE) N. 1567/92 DELLA COMMISSIONE

del 15 luglio 1992

relativo all'apertura di una gara permanente per la fornitura all'Albania di farina di frumento tenero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1567/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo ad una seconda azione urgente per la fornitura di derrate alimentari alla popolazione dell'Albania⁽¹⁾,visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92⁽³⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 6,considerando che il regolamento (CEE) n. 1616/92 della Commissione, del 24 giugno 1992, che stabilisce le modalità della fornitura gratuita di prodotti alimentari destinati alla popolazione dell'Albania⁽⁴⁾, prevede che l'aggiudicazione della fornitura di cereali nel quadro del regolamento (CEE) n. 1567/92 abbia luogo mediante gara; che le gare per la fornitura gratuita di prodotti trasformati riguardano i quantitativi di materia prima da prelevare in contropartita dalle scorte d'intervento per il pagamento di dette forniture, nonché le spese di trasformazione, di trasporto e altre;

considerando che è opportuno indire una gara permanente per la fornitura di una quota di 5 000 t di farina di frumento tenero;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È indetta una gara permanente, alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 1616/92, per la fornitura all'Albania di 5 000 t di farina di frumento tenero detenute dall'organismo d'intervento francese, conformemente all'allegato I e secondo le disposizioni del presente regolamento.

Articolo 2

Le offerte vertono sulla quantità, espressa in tonnellate, di frumento tenero necessarie per coprire le spese di forniture,

di trasporto e altri, sino alla fase di consegna prevista per la totalità della partita indicata nel bando di gara di cui all'articolo 14, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1616/92.

Il quantitativo di frumento tenero aggiudicato in contropartita della fornitura sarà messo a disposizione, a scelta dell'aggiudicatario, sulle scorte d'intervento all'uopo designate nel precitato bando di gara.

Articolo 3

1. Il termine di presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 22 luglio 1992 alle ore 11 (ora di Bruxelles).
2. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte per le gare parziali successive scade ogni mercoledì alle ore 11 (ora di Bruxelles).
3. Il termine di presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade il 5 agosto 1992 alle ore 11 (ora di Bruxelles).
4. In deroga all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1616/92 della Commissione, l'organismo d'intervento competente pubblica un bando di gara almeno 3 giorni prima della data fissata per la prima gara parziale.

Articolo 4

Le offerte devono essere presentate all'organismo d'intervento francese.

L'organismo d'intervento francese comunica alla Commissione le offerte ricevute conformemente allo schema riprodotto nell'allegato II.

Articolo 5

Il certificato di presa in consegna di cui all'articolo 9, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1616/92 è riprodotto nell'allegato III.

Tale certificato viene rilasciato dopo lo scarico della merce.

Articolo 6

L'aggiudicatario si impegna a fornire alle autorità albanesi tutti i documenti occorrenti per la fornitura, indicati nel bando di gara pubblicato dall'organismo d'intervento francese.

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 20. 6. 1992, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 170 del 25. 6. 1992, pag. 18.